

Milano, 28 ottobre 2008

ASSICURAZIONE PREMORIENZA/INVALIDITÀ

Gentile ufficio del personale,

il CCNL del settore Minerario prevede che, a partire dal 01/11/2008, debba essere versato per ogni associato a Fonchim un contributo aggiuntivo pari allo 0,2%. Questo contributo è interamente a carico dell'azienda e viene calcolato, come quello ordinario, sullo stesso imponibile Tfr su cui si calcola il contributo azienda.

Questo versamento costruisce, per ogni associato, un'assicurazione nel caso di premorienza o di invalidità che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (i dettagli nel nostro sito, sezione "*riscatto e trasferimento – assicurazione vita e invalidità*").

QUANDO VERSARLO

Verrà versato ogni mese, unitamente ai contributi ordinari.

COME INDICARLO IN DISTINTA

Deve essere indicato separatamente rispetto al contributo azienda, negli spazi previsti (casella assicurativo"). La mancanza di questo contributo, quando dovuto, rende impossibile caricare la distinta.

CASI PARTICOLARI

Il contributo non è dovuto per :

- gli iscritti SILENTI TOTALI
- coloro che si sono iscritti scegliendo di versare il solo TFR.

Queste due categorie di soggetti non sono coperte dall'assicurazione.

Accordo stipulato dalla Consulta di Fonchim:

"L'azienda sarà tenuta a versare il contributo parametrato all'imponibile TFR anche nel caso in cui la retribuzione sia temporaneamente ridotta per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore. Il periodo in cui l'azienda è tenuta a versare la contribuzione, nel caso di lavoratore privo di retribuzione ma comunque in forza, è stato stabilito in 24 mesi dalla cessazione della retribuzione stessa. Trascorso questo periodo il lavoratore, privo di retribuzione ma comunque in forza presso l'azienda, potrà provvedere direttamente al versamento del premio, commisurato allo 0,2% dell'imponibile TFR, mantenendo in essere la copertura assicurativa".

Per il caso di lavoratori che non percepiscano alcuna retribuzione pur essendo ancora in forza presso l'azienda, tipico quello delle persone in cassa integrazione, lo 0,2% si calcola sulla base dei minimi contrattuali per ogni livello di categoria.

Grazie per la collaborazione

FONCHIM
Il Direttore
Andrea Girardelli

